



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

N. R.G. V.G. 1392/2025

Il Giudice delegato alla trattazione Dott. Luciano Pietro Aliquò

Letto il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII depositato il 28.05.2025 da

socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore
dall'avv. , in persona del
rappresentato e difeso

visti gli artt. 18 e 19 CCII;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 19, co. 1 CCII depositato in data 28.05.2025, la società in epigrafe indicata ha domandato la conferma, per la durata di centoventi giorni, delle misure protettive già provvisoriamente efficaci ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori della società nonché di assumere *“tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari ed opportuni al fine di tutelare la Società ed il Socio illimitatamente responsabile nella fase di avvio della composizione negoziata”*.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati, a cura della ricorrente, a tutti i creditori destinatari delle misure protettive.

È stata acquisita, inoltre, una relazione dell'esperto in merito all'esito del test pratico eseguito dall'imprenditore, alla verifica della regolarità e congruenza della situazione contabile, alla valutazione in ordine alle concrete prospettive di risanamento sulla base dell'analisi di coerenza del piano di risanamento, ove già redatto, con la lista di controllo ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura. È stato richiesto all'esperto, inoltre, di esprimere il proprio parere circa la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e di indicare le attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, co. 2 CCII.

Nessuno dei creditori si è costituito nel procedimento e la parte ricorrente e l'esperto sono stati sentiti all'udienza del 7.07.2025.

2. Così sinteticamente ricostruito lo svolgimento del procedimento, pare opportuno precisare che l'istanza di nomina dell'esperto al fine di accedere alla composizione negoziata con la richiesta di applicazione delle misure protettive è stata proposta dalla società ricorrente allorché risultava già pendente il procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale della

e del socio _____ promosso su domanda della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. Il P.M., nel proprio ricorso, aveva dedotto la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando lo stato di insolvenza della società resistente, desumibile, in particolare, dall'ingente indebitamento nei confronti dell'erario, risultando debiti pari a circa €. 538.002,02, di cui €. 488.818,41 né sospesi né sgravati. Il predetto procedimento unitario risulta, tuttora, pendente, essendo stata rinviata l'udienza di audizione delle parti, al fine di verificare l'esito dell'istanza di conferma delle misure protettive, come richieste dall'imprenditore.

È opportuno ricordare, quindi, che le disposizioni dettate dal legislatore con riferimento alle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi conducono a ritenere che il Giudice, in sede di conferma ex art. 19 CCII, sia chiamato ad effettuare valutazioni che riguardano la regolarità del procedimento (quanto alla tempestività del ricorso, all'accettazione dell'esperto, alla completezza della documentazione allegata) e di merito, nei limiti di cui si dirà.

Quanto al primo aspetto, conviene ribadire che sussiste la competenza del Tribunale di Como, dal momento che la sede legale della società ricorrente, coincidente con il centro principale degli interessi del debitore, è sita in _____, alla via _____. Il ricorso è stato tempestivamente proposto, in quanto depositato in data 28.05.2025, ossia entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese.

Al ricorso è stata allegata la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19 CCII. Successivamente, è stata prodotta la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato nonché il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

In relazione, invece, alle ulteriori verifiche richieste, deve ritenersi che il Tribunale sia tenuto a valutare, in primo luogo, il *fumus boni iuris* della pretesa e, quindi, l'esistenza di uno "*stato di crisi ovvero anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità), il risanamento*" (in questi termini Trib. Avellino 30 ottobre 2023; cfr. anche Trib. Bologna, 8 novembre 2022; Trib. Mantova 20 dicembre 2022).

Le misure, pertanto, possono essere confermate quando le trattative con i creditori appaiano funzionali al perseguimento degli obiettivi di risanamento dell'impresa. È evidente, pertanto, come

ai fini della valutazione circa la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento (che costituisce il presupposto per l'accesso alla composizione negoziata della crisi) assuma rilievo determinante il parere reso dall'Esperto. Quest'ultimo, infatti, sin dall'assunzione dell'incarico, è tenuto a verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, co. 5 CCII), dovendo, ove non ravvisi tale presupposto, darne notizia all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio ai fini dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Tanto premesso, nel caso di specie, come si evince dal ricorso e dall'esame della visura camerale, esercitava attività commerciale avente quale oggetto sociale *“l'attività di editoria in genere, mediante pubblicazioni artistiche per la diffusione e la promozione dell'immagine, in particolar modo nel settore degli hotel di lusso (...)”*. Come dedotto dalla ricorrente, il progetto di risanamento proposto prevede: - *“la continuità (in certo senso “indiretta”) che attinge risorse dall'attività di consulenza svolta dal Socio Accomandatario e Legale Rappresentante pro-tempore della [redacted], grazie alla quale si prospetta un concreto flusso di ricavi per il triennio 2025-2027 (contratto [redacted], consulenza per hotel lusso, possibilità di riavviare il progetto Sicilia con la nuova Presidenza della Regione); - la liquidazione degli assets aziendali (arredi, diritti mostra Sicilia, avviamento ramo azienda); la liquidazione degli assets personali (immobili siti nei Comuni di [redacted] e di [redacted])”*.

Le risorse così ricavate dovrebbero consentire il pagamento integrale del debito della società nei confronti dell'erario, in relazione ai crediti già iscritti a ruolo, in parte oggetto di adesione alla cd. “rottamazione quater”, in parte oggetto di rateizzazioni già presentate. Si prevede, inoltre, di rinegoziare i debiti con gli altri creditori in misura differenziata nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Ciò a fronte di una esposizione debitoria complessiva della sola [redacted] che, alla data del 30.04.2025, ammontava a circa 1.378.140,00 euro.

L'esperto ha formulato un analitico e motivato parere, evidenziando alcune criticità che, in assenza di nuovi elementi o modifiche del progetto di risanamento, portano a ritenere l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento.

Questo Giudice ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per la conferma delle misure protettive.

Occorre evidenziare, in primo luogo, come la ricorrente abbia richiesto la conferma delle misure tipiche di cui all'art. 18, co. 1 CCII nei confronti di tutti i creditori. Tali misure operano, quindi, rispetto al patrimonio dell'imprenditore e rispetto ai beni ed ai diritti con i quali viene esercita l'attività di impresa. Non vi è alcuna domanda, pertanto, con riferimento ai beni personali del socio (tale non potendosi ritenere la generica richiesta di assumere *“tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Società ed il Socio*

illimitatamente responsabile”), che pure risultano almeno in parte (con riferimento all’immobile sito in _____, già aggrediti dai creditori in sede esecutiva e che, secondo il progetto di risanamento proposto, dovrebbero essere ceduti al fine di ricavare risorse essenziali per il buon esito della composizione.

Occorre osservare, inoltre, che lo stato di crisi della società, come di fatto riconosciuto dalla stessa ricorrente, ha origini lontane nel tempo (a far data dagli anni 2011, 2012 e 2013) essendo l’attività di fatto completamente cessata già nel 2019. L’esperto, peraltro, ha correttamente evidenziato tale aspetto, rilevando come lo stato di crisi fosse senza dubbio già sfociato in insolvenza, tanto che, cessata di fatto l’attività della _____ nel 2019, il socio illimitatamente responsabile aveva iniziato a svolgere attività di lavoro autonomo, con propria partita IVA. Anche l’attività professionale svolta dal socio, nondimeno, ha generato un rilevante indebitamento personale, quasi esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli istituti previdenziali, come meglio si dirà.

Invero, la società non ha dipendenti, non possiede beni immobili né ha disponibilità finanziarie e non è chiaro se possieda altri beni materiali (né se presentino un qualche valore, ancorché nella proposta di cessione del ramo d’azienda siano indicati “mobili e arredo ufficio”). Si prevede, inoltre, la dismissione di un ramo d’azienda, composto esclusivamente da beni immateriali (quali l’avviamento ed i diritti di autore relativi ad alcune opere ivi meglio indicate).

Le circostanze che precedono, pertanto, confermano come il piano di risanamento proposto, come dedotto dall’esperto, assume connotati di tipo essenzialmente liquidatorio, giacché la continuità prospettata è in realtà riconducibile alla sola attività professionale svolta dal socio illimitatamente responsabile. I ricavi previsti (inesistenti fino al 2024), infatti, derivano proprio da un contratto stipulato con il fondo di investimenti _____ di durata annuale per prestazioni che venivano svolte in passato da _____ personalmente e che dovrebbero continuare a essere svolte esclusivamente dallo stesso. Né, peraltro, la continuità indiretta può essere ricondotta alla cessione, a favore di una società di nuova costituzione, di un ramo d’azienda, sostanzialmente inattivo da anni e costituito da soli elementi immateriali, rispetto al quale sempre lo stesso _____ si “*impegna a fornire la propria opera (...) al fine di garantire il normale svolgimento delle attività ad esso pertinenti sino a tutto il 31.12.2027*”. Ciò conferma che anche il presunto valore di tali beni è in realtà essenzialmente riconducibile all’attività svolta dal socio.

Sul punto, quindi, si ritiene di condividere l’indirizzo giurisprudenziale, che appare prevalente, secondo il quale la composizione negoziata deve necessariamente essere finalizzata al risanamento dell’impresa non potendo basarsi solo un progetto che mira a ristrutturare il debito con finalità liquidatorie (in questi termini, da ultimo, cfr. Trib. Verona, 10 giugno 2025). Tanto si ricava, in primo luogo, dalla stessa formulazione dell’art. 12 CCII, che annovera, quale presupposto necessario ai fini

dell'accesso alla composizione negoziata, la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa nonché dall'art. 21 CCII, in tema di gestione dell'impresa, che evoca la necessità che sussistano "concrete prospettive di risanamento", allorché l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza. Lo stesso art. 19 CCII, già richiamato, richiede la predisposizione di un piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, co. 2 CCII (attualmente contenute nel D.M. del 21.03.2023) ai fini della conferma delle misure protettive.

Le considerazioni che precedono attestano *per se* l'insussistenza dei presupposti per confermare le misure protettive richieste. Deve aggiungersi, nondimeno, che, nel caso di specie, _____, alle cui prestazioni si riconducono essenzialmente i ricavi previsti da destinare al pagamento dei debiti sociali, risulta gravato da una rilevante esposizione debitoria personale pari a circa 373.000,00 euro, di cui 267.000,00 euro relativi a debiti erariali per omessi versamenti, che risultano in parte già iscritti a ruolo (alcuni oggetto di rottamazione ed altri per cui sarebbe in corso la richiesta di rateizzo, oltre ad una parte per cui si attende la notifica di avvisi e cartelle) . E tale esposizione debitoria pare, almeno in parte, riconducibile proprio alla circostanza che, dal momento della cessazione di fatto dell'attività della _____ il socio illimitatamente responsabile abbia iniziato ad operare quale lavoratore autonomo dotato di una propria partita IVA, prestando attività di consulenza a favore della stessa Tayrona (non in modo continuativo, peraltro, giacché il rapporto si era interrotto nel corso del periodo dell'emergenza pandemica). Come evidenziato dall'esperto, quindi, il pagamento integrale dei debiti erariali riferibili alla posizione personale di _____, seppur in ipotesi di rateizzo nel periodo massimo consentito, comporterebbe flussi finanziari annui in uscita mediamente superiori ad euro 36.000. Il piano prevede la copertura di tali flussi con entrate generate da redditi di lavoro autonomo pari ad euro 80.000 annui nel triennio 2025-2027 e di euro 150.000,00 annui nel periodo 2028-2032. Tale previsione, tuttavia, non appare supportata da alcun elemento concreto, risultando, invece, evidenza di segno contrario. Lo stesso _____ infatti, dovrebbe contemporaneamente esercitare la propria attività a favore della _____ dato che non sono previsti costi per collaborazione esterne né per l'acquisto di servizi, svolgere attività, invero non meglio precisata, a favore della società interessata all'acquisto del ramo d'azienda fino al 31.12.2027 (senza che sia previsto allo stato un corrispettivo) e produrre ulteriori redditi da lavoro autonomo che consentano di generare i flussi previsti. Sul punto, meritano di essere condivise le valutazioni dell'esperto in merito alla quantificazione di tali proventi, giacché non sono state documentati potenziali nuovi contratti mentre nel periodo *"21-24 i ricavi lordi medi annui sono stati pari a circa euro 78.000, che si stima possano aver generato flussi, al netto di imposte e contributi, non superiori al 50% di tale somma"*. I predetti ricavi, inoltre, derivavano principalmente dall'attività svolta da _____ a favore del cliente _____, mentre nel piano di risanamento proposto tali

